

Voti. La facoltà va inserita nello statuto

Diritto di nomina dei singoli soci per i membri del Cda

Nello statuto di una Srl è possibile prevedere, se la società sia “governata” da un consiglio di amministrazione, che a singoli soci sia attribuito il **potere di nomina** di alcuni componenti del consiglio di amministrazione (mediante il voto di lista o tramite l’attribuzione di un «diritto particolare» di nomina). E che, inoltre, agli amministratori così nominati spetti il diritto di veto sia riguardo a decisioni specificamente elencate sia ad altre individuate con il ricorso a espressioni di carattere “generale” (ad esempio: tutte le decisioni che rientrino all’interno di una certa “categoria” di operazioni).

Lo ammette la massima n. 56 del Consiglio notarile di Firenze, nella quale si chiarisce dunque che, in questi casi, seppur la regola-base rimanga quella secondo cui il consiglio di amministrazione decide a maggioranza:

qualora l’amministratore dotato del diritto di veto sia presente ed esprima voto contrario in una determinata delibera, la proposta si intende respinta anche se avesse ottenuto la maggioranza di voti favorevoli richiesta come quoziente deliberativo;

qualora l’amministratore dotato del diritto di veto si astenga o sia assente le delibere sono assunte nel rispetto del quoziente deliberativo maggioritario;

qualora l’amministratore dotato del diritto di veto esprima voto favorevole, la decisione deve comunque essere approvata con il quoziente deliberativo richiesto.

Nonostante dubbi di legittimità della clausola statutaria che consente il diritto di veto del singolo amministratore possano sorgere dal rilievo che, in tal modo, si verrebbe a introdurre di fatto una regola di unanimità per le decisioni del Cda (in dispregio al principio per il quale un organo collegiale dovrebbe sempre lavorare con un criterio maggioritario, per il rischio di paralisi gestionale che altrimenti potrebbe verificarsi), la clausola in questione è reputata legittima in quanto il principio maggioritario, quale modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, nell’ambito delle Srl subisce pacificamente deroghe importanti.

In particolare, si ritiene

legittimo:

stabilire quorum costitutivi e deliberativi inferiori alla maggioranza degli amministratori in carica (invece nella Spa è preclusa la possibilità di ridurre il quorum costitutivo del Cda);

prevedere anche l’unanimità dei consensi per l’adozione delle decisioni del Cda (salvo eccezioni, come l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio);

prevedere il casting vote (e cioè attribuire il “voto doppio” al presidente del Cda, in caso di parità di voti).

È possibile, inoltre, il ricorso al supporto di molti altri argomenti. Ad esempio, si può osservare, anzitutto, che la legge consente l’affidamento dell’amministrazione della Srl a una pluralità di amministratori che agiscano congiuntamente e non collegialmente (con ciò evidentemente attenuandosi o annullandosi del tutto il principio maggioritario) e che, in caso invece di scelta del sistema di amministrazione disgiuntivo, verso le decisioni di un amministratore, ogni altro amministratore può esercitare il diritto di opposizione.

Inoltre, non solo ogni amministratore può esercitare il diritto di richiedere che qualsiasi argomento gestionale sia sottoposto alla decisione dei soci, ma anche si ammette la facoltà di attribuire a singoli soci poteri di natura gestionale, sottraendoli perciò all’organo amministrativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL POTERE Agli amministratori potrà spettare il diritto di veto su decisioni specifiche o di carattere generale